

Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali
Area Affari Generali
Ufficio Atti Normativi ed Affari Generali

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI LIMITATA ATTIVITA' DIDATTICA DEI
DOTTORANDI DI RICERCA**

**Emanato con D. R. n. 564 del 24 agosto 2006
e modificato con D.R. n. 413 del 27 luglio 2007**

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998 e dell'art. 22 del *Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata*, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria, integrativa e di orientamento, relativa ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza dei corsi di Dottorato di Ricerca, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di istruzione ed esercizio alla ricerca.

Art. 2

La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università degli Studi della Basilicata e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 3

Il Consiglio della Scuola di dottorato, su proposta dei Collegi dei Docenti dei corsi di dottorato, acquisito l'assenso degli interessati, individua i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività didattica e propongono ai Consigli di Facoltà o alle Commissioni Istruttorie Permanenti competenti l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, da espletare sotto la supervisione di uno dei componenti del Collegio dei Docenti.

Art. 4

I Consigli di Facoltà o le Commissioni Istruttorie Permanenti definiscono tali attività sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dal Consiglio della Scuola e ne determinano l'impegno orario.

Art. 5

Le attività didattiche di cui all'art. 4 possono essere affidate a ciascun dottorando dal secondo anno di corso e non possono superare le 30 ore complessivamente nel biennio. Il loro svolgimento è attestato dal componente del Collegio dei Docenti a cui è stata affidata la supervisione. Dell'attività didattica svolta sarà data menzione nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi e nei documenti che ne attestano la carriera.